

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1560}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

de **MICIELI VITTURI, TREMAGLIA, PAZZAGLIA
BAGHINO**

Presentata il 10 aprile 1984

Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernenti la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo e interventi straordinari d'emergenza aventi il carattere della eccezionalità

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi della cooperazione è il dato drammaticamente emergente dalla valutazione degli interventi in favore dei paesi in via di sviluppo che tali continuano ad essere eufemisticamente definiti pure essendo molti di essi ritornati a forme del sottosviluppo che appaiono prive di speranza in una rapida ripresa.

In queste condizioni si rischia di restare vittime della suggestione. Si rischia di restare convinti della inutilità di ogni sforzo e quindi di essere indotti a trasformare la cooperazione dell'Italia con i paesi che ancora versano nelle drammatiche condizioni che conosciamo e che appaiono,

anche per colpe che tutti conoscono e pochi ammettono, più gravi di quelle risultanti nel momento immediatamente post-coloniale, in processo di pura e semplice assistenza suggerita alternativamente dalla pietà e dalla demagogia.

Non neghiamo che vi sono necessità di interventi immediati per strappare dalla morte per fame e per denutrizione milioni di individui, ma abbiamo senso di responsabilità sufficiente per dire che l'assistenza indispensabile deve essere sempre preceduta, accompagnata e immediatamente seguita dalla intensificazione degli interventi disegnati nel quadro della cooperazione e aventi lo scopo fondamentale

di non stimolare il fatalismo e la rassegnazione e quindi di creare il più rapidamente possibile le condizioni per cui le popolazioni che hanno bisogno del nostro aiuto diventino nello stesso tempo artefici e responsabili del proprio avvenire.

L'assistenza, quando non sia strettamente necessaria e quando non sia subito accompagnata da un impegno comunque profuso è destinata a rivelarsi un danno irreparabile, frutto di colpe inespugnabili.

Per queste valutazioni siamo contrari ad ogni tipo di separazione tra gli interventi per l'assistenza e quelli che si realizzano nel quadro della cooperazione, come siamo, per coerenza, contrari ad ogni divisione tra le strutture per l'assistenza e quelle per la cooperazione che sarebbero destinate a far prevalere l'assistenza sulla collaborazione che dobbiamo dare per realizzare la responsabilizzazione di popolazioni che devono diventare ogni giorno più capaci di fare da sé.

L'assistenza, come ogni intervento di emergenza deve essere straordinaria, provvisoria, episodica.

Deve essere, cioè, l'eccezione.

La cooperazione con precisi obiettivi deve essere la norma.

Coloro che esaltarono l'efficienza del « dipartimento » giustificano la svolta verso l'« assistenza », con l'inefficienza e gli scarsi risultati realizzati dal dipartimento stesso, senza ammettere la possibilità che siano stati gli scarsi mezzi e la scarsa volontà politica o la carenza di impegno che ha fatto venir meno le necessarie, tempestive direttive a non far raggiungere gli obiettivi voluti, ma per proporci nuove soluzioni e nuovi organismi di cui non sono certo in grado di garantire migliori capacità e più notevoli risultati.

A queste valutazioni si ispira il contenuto della nostra proposta di legge che è caratterizzata dalla valutazione dei problemi che sono sotto i nostri occhi e al nostro esame e che postula l'unitarietà delle strutture da mettere in movimento con una speranza che, giorno per giorno, assuma dimensioni pari all'impegno che saremo in grado di approfondire e di stimolare da parte di chi, solo se veramente impietosi fossimo, considereremmo degni soltanto della nostra assistenza.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« La cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo — di seguito anche denominata « cooperazione allo sviluppo » — comprende le iniziative pubbliche e private programmate ed attuate nei modi previsti dalla presente legge ed è diretta a favorire il progresso economico e sociale, tecnico e culturale di tali paesi, considerandosi obiettivo primario di ogni intervento quello di mettere gli stessi paesi sempre più nelle condizioni di provvedere da se stessi, al soddisfacimento delle proprie necessità ed a predisporre e realizzare propri organici piani di sviluppo, secondo obiettivi criteri di priorità, stabiliti in base alle condizioni dei paesi da assistere.

La cooperazione è parte integrante delle relazioni economiche internazionali che l'Italia promuove nel quadro della interdipendenza dello sviluppo di tutti i paesi. I programmi e le iniziative specifiche devono conformarsi agli accordi stipulati dall'Italia in sede bilaterale e multilaterale ed essere correlati con quelli della Comunità economica europea e degli organismi internazionali.

E parte rilevante della cooperazione anche ogni intervento di carattere straordinario o di emergenza determinato da obiettive esigenze quali quelle di impedire, nell'immediato, gli effetti della fame e della denutrizione dovute a cause non riconducibili ad eventi eccezionali e di soccorrere le popolazioni colpite da improvvisi, gravi ed estesi eventi calamitosi.

Questi interventi devono avere sempre il carattere della eccezionalità e della straordinarietà, restando stabilito che nei paesi così colpiti deve essere intensificata l'azione della cooperazione intesa soprattutto alla responsabilizzazione delle popolazioni colpite nella ripresa o nell'avvio del processo di sviluppo ».

ART. 2.

La lettera *a*) dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituita dalla seguente:

« *a*) l'aiuto determinato a rendere i paesi assistiti sempre più nelle condizioni di provvedere a se stessi ed al soddisfacimento delle proprie necessità ed a predisporre ed elaborare con essi, per attuarli poi, i progetti di sviluppo con particolare riferimento ai settori dell'agricoltura, dell'energia, dell'industria e dell'artigianato, delle infrastrutture, dei servizi sanitari e sociali, culturali, della ricerca scientifica e tecnologica e del turismo, nonché della preparazione specifica in ordine alla partecipazione attiva alla politica di intervento in loro favore esercitata; ».

La lettera *d*) dello stesso articolo 2 è sostituita dalla seguente:

« *d*) l'intervento straordinario e d'urgenza per combattere gli effetti della fame e della denutrizione e le conseguenze di eventi calamitosi eccezionali; ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« I compiti inerenti all'attuazione della presente legge sono attribuiti alla competenza del « Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo e per gli interventi straordinari » istituito nell'ambito degli organi centrali del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed equiparato ad ogni effetto per quanto non disposto nella disciplina speciale da esso prevista ad una Direzione generale del Ministero stesso ».

Dopo la lettera *f*) del secondo comma dello stesso articolo 9 è aggiunta la seguente:

« *g*) agli interventi straordinari ed urgenti per combattere gli effetti della fa-

me e della denutrizione e le conseguenze di eventi calamitosi eccezionali da realizzarsi con ogni mezzo adeguato per l'aiuto alimentare e sanitario, il trasporto, la conservazione, la distribuzione dei generi ed ogni altra iniziativa necessaria; ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 9, sono aggiunti i seguenti commi:

« La dichiarazione di necessità e di urgenza di interventi straordinari è fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, su proposta del Ministro degli affari esteri, può attribuire particolari compiti di iniziativa, d'intervento e di coordinamento ad un sottosegretario di Stato.

Un vice direttore generale del Dipartimento ha le funzioni di coordinamento tecnico degli interventi straordinari e di emergenza.

Il Ministro degli affari esteri stabilisce con proprio decreto l'organizzazione interna del settore che utilizza personale dipendente dallo Stato e, a seconda della necessità e dell'importanza dell'intervento straordinario ed eccezionale o di emergenza, e per il solo periodo della straordinarietà e della emergenza, personale scelto in base alla competenza specifica assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato ».